

## 8) Indennità malattia spettacolo.

L'Istituto da qualche mese emette note di rettifica dove viene chiesta l'applicazione dell'aliquota contributiva aggiuntiva a titolo di indennità economica di malattia.

L'obbligo del versamento del contributo malattia per le aziende dello spettacolo non è mai stato confermato ufficialmente.

Nel settore dello spettacolo, la tutela relativa all'assicurazione economica di malattia trovando la sua principale fonte normativa nel D.Lgs. C.P.S. n. 708/1947 è caratterizzata da peculiari elementi distintivi.

Infatti, detta assicurazione opera in favore di "tutti" i lavoratori iscritti alla gestione ex Enpals (oggi Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo F.p.l.s.). In proposito, si fa presente che l'elenco delle figure professionali dello spettacolo assicurate al F.p.l.s. è contenuto nell'art. 3 del predetto D.Lgs. C.P.S. n. 708/1947, ed è stato adeguato ed integrato dal Ministero del lavoro con i decreti 15 marzo 2005.

Pertanto, posto che tutti i lavoratori dello spettacolo annoverati nell'ambito di detto elenco sono tutelati, per espressa previsione normativa, dall'assicurazione economica di malattia, la correlata obbligazione contributiva insorge (per il datore di lavoro/committente) a prescindere dalla natura del rapporto di lavoro sia essa di tipo subordinato ovvero riconducibile ad una delle diverse fattispecie di lavoro parasubordinato o autonomo, ivi inclusa la prestazione professionale resa da soggetto titolare di partita iva.

In proposito, si evidenzia che la sussistenza dell'obbligo contributivo a favore di tutte le categorie dei lavoratori dello spettacolo è stata negli anni precisata e ribadita in varie disposizioni amministrative adottate dall'Istituto (cfr. circolare n. 134363/AGO e 1065 RCV del 21 maggio 1980, emanata congiuntamente dall'Inps ed Enpals a seguito della assegnazione ad Inps della competenza alla

---

riscossione di contributi di malattia; circolare n. 10314 del 16 giugno 1983; circ. n. 180/1987 e circolare n. 1/2003 par. 1.2, etc.). Nell'ambito delle predette circolari si chiariva che l'obbligo contributivo sussisteva con riferimento a tutti i lavoratori dello spettacolo, in quanto aventi diritto all'assicurazione di malattia, e che la possibilità di esonero dal versamento del contributo di finanziamento dell'indennità economica poteva ricorrere esclusivamente in presenza di eventuali accordi contrattuali che garantissero nella ricorrenza dell'evento la corresponsione dell'intera retribuzione.

A tale ultimo proposito, si ricorda che il legislatore, con il D.L. n. 98/2011, convertito in L. n. 111/2011, ha definitivamente stabilito che, a partire dal 1° maggio 2011, l'obbligo contributivo per il finanziamento della predetta assicurazione vale anche per i datori di lavoro che, per effetto di disposizioni di legge ovvero contrattuali, siano tenuti a corrispondere il relativo trattamento economico ai lavoratori occupati ed è, pertanto, venuta meno la possibilità di esonero precedentemente prevista (cfr. art. 20, commi 1 e 1 bis D.L. n. 112/2008).

---

Pertanto, sulla base del quadro normativo vigente l'obbligo di versamento del contributo di malattia è riferito anche ai i datori di lavoro che occupino lavoratori dello spettacolo - subordinati, parasubordinati o autonomi – identificati dall'obbligo I.V.S. presso la gestione ex Enpals, che corrispondano, per previsione di legge o contrattuale, un trattamento economico sostitutivo della predetta indennità.

Infatti, come chiarito dall'Istituto *l'obbligo di versamento del contributo di malattia è riaffermato in via generale per tutti i datori di lavoro indicati nella tabella G di cui alla legge n. 41/1986, con riferimento ai lavoratori aventi diritto all'indennità economica di malattia, individuati dalla vigente normativa* (cfr. circolare n. 122/2011).

Questo è il quadro giuridico ricostruito secondo l'Inps, che ha come conseguenza l'obbligo del versamento della contribuzione malattia generalizzato a partire dal 2011.

Facendo riserva di fornire un nostro punto di vista, rispetto a quanto sostenuto dall'Istituto, si è comunque fatta espressa richiesta di considerare il predetto orientamento come una variazione d'inquadramento, ai sensi dell'art. 3, comma 8, legge 335/95, avente efficacia generale nei confronti di un'intera categoria di datori di lavoro con efficacia dalla circolare dell'INPS (principio di non retroattività).

---